

**Legge federale
sulla esecuzione e sul fallimento
(Menzione del fallimento nel registro fondiario)**

Modifica del 19 marzo 2004

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 23 giugno 2003¹;

visto il parere del Consiglio federale del 3 settembre 2003²,

decreta:

I

La legge federale dell'11 aprile 1889³ sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:

Art. 176 cpv. 2

² Il fallimento è menzionato nel registro fondiario al più tardi due giorni dopo la relativa dichiarazione.

Art. 296, secondo periodo

... La moratoria concordataria è menzionata nel registro fondiario al più tardi due giorni dopo essere stata concessa.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ FF **2003** 5655

² FF **2003** 5663

³ RS **281.1**

Consiglio nazionale, 19 marzo 2004

Il presidente: Max Binder

Il segretario: Ueli Anliker

Consiglio degli Stati, 19 marzo 2004

Il presidente: Fritz Schiesser

Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 30 marzo 2004⁴

Termine di referendum: 8 luglio 2004

⁴ FF 2004 1179